SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 133° — Numero 8

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — **Roma - Sabato, 11 gennaio 1992** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## RETTIFICHE

*AVVISI DI RETTIFICA*



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 2:*

**Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1991.

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1992.

**Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989 che, per il conseguimento della finalità della difesa del suolo, del risanamento delle acque, della fruizione della gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, e della tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi, individua quali strumenti essenziali le attività conoscitive di supporto alle azioni di pianificazione, programmazione ed esecuzione degli interventi;

Visto l'art. 2 della legge n. 183 del 1989 che reca, tra l'altro, la definizione di attività conoscitiva, stabilendo che la stessa si svolga «secondo criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscono la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi ...»;

Visto il combinato disposto dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 9, comma 4, della legge n. 183 del 1989, nonché degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n.85, in forza dei quali viene affidato al sistema dei servizi tecnici nazionali il compito di definire i predetti criteri, di svolgere l'attività conoscitiva e di provvedere, altresì, alla organizzazione, gestione e coordinamento di un sistema informativo unico e di una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, cui raccordare i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge n. 183 del 1989 che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché per le istituzioni e gli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alle regioni territorialmente interessate, ed ai competenti servizi tecnici nazionali;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 183 del 1989 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di individuare, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento, tra l'altro, dell'attività conoscitiva delle autorità di bacino e delle regioni, nonché per la verifica ed il controllo dei relativi programmi;

Visto l'art. 6, comma 7, della legge n. 183 del 1989 che prevede la formulazione di pareri, proposte ed osservazioni, ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di materia di attività conoscitive, da parte del Comitato nazionale per la difesa del suolo;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge n. 183 del 1989 che definisce il piano di bacino quale strumento conoscitivo, oltre che tecnico e normativo, per la pianificazione e la programmazione delle azioni e delle norme d'uso per gli obiettivi della difesa del suolo;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, che dispone la preventiva sottoposizione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei principi e degli atti di indirizzo e coordinamento di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1990, con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell'elaborazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge n. 183 del 1989;

Considerato che, con parere espresso in data 13 dicembre 1990, il Comitato nazionale per la difesa del suolo ha ritenuto indispensabile, per poter avviare la realizzazione delle attività conoscitive, determinare i contenuti di tale attività con riferimento ai criteri, alle metodologie ed agli standards di adegumento e rilevamento, ai sistemi di codifica e di gestione delle informazioni omogenei su tutto il territorio nazionale;

che, nello stesso parere, il Comitato nazionale ha ravvisato la necessità, «avvalendosi dell'apporto dei servizi tecnici nazionali, del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei competenti servizi del Ministero dell'ambiente» di provvedere a formulare progressive specifiche tecniche cui riferire l'intera attività conoscitiva per la redazione dei piani di bacino, anche al fine di evitare duplicazioni di attività ed assicurare al contempo piena coerenza della complessiva azione conoscitiva svolta dalle Autorità di bacino e dalle regioni con le finalità della legge n. 183 del 1989;

che, nello stesso parere, il Comitato nazionale ha rilevato la necessità di utilizzare le specifiche di standardizzazione in corso di predisposizione da parte della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Sistema informativo nazionale ambientale, già avviato dal Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991, con il quale è stato approvato il quadro di ripartizione, tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, dei fondi disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge n. 183 del 1989 ed all'art. 9 della legge n. 253 del 1990;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la difesa del suolo nelle sedute del 9 e 25 luglio 1991;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 1° agosto 1991;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *hh)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni.

Art. 1.

*Programmazione delle attività conoscitive*

1. Le autorità di bacino e le regioni predispongono un programma, con i contenuti indicati nell'art. 2, per lo sviluppo, il coordinamento e la gestione delle basi conoscitive di supporto alla pianificazione di bacino. Tali attività costituiscono parte integrante del quadro conoscitivo di base che concorre alla definizione del sistema informativo nazionale, previsto all'art. 2, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Il programma è trasmesso al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

*Contenuti del programma*

1. Il programma contiene:

*a)* il censimento di studi, ricerche, elaborati cartografici, rilievi e sistemi di monitoraggio già presenti sul territorio, predisposti dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni e da altri soggetti pubblici e privati;

*b1)* l'analisi critica del patrimonio conoscitivo desunto dal censimento di cui alla lettera *a)*;

*b2)* il censimento degli interventi realizzati o in corso di realizzazione nell'ultimo ventennio, in materia di difesa del suolo;

*c)* l'individuazione e l'inquadramento delle problematiche specifiche emergenti, la definizione degli ambiti territoriali e delle aree critiche interessate da ciascuna di tali problematiche, anche con eventuali riferimenti a bacini limitrofi, qualora risultino investiti contesti territoriali più ampi;

*d)* la selezione e le modalità di organizzazione dei dati e delle informazioni raccolte ai fini della redazione del piano di bacino;

*e)* la definizione delle carenze informative e delle ulteriori attività conoscitive, se non programmate dai servizi tecnici nazionali, necessarie per l'integrazione di quelle già effettuate, o comunque disponibili, con i relativi ambiti tematici territoriali ed i tempi di elaborazione; l'individuazione delle attività da sviluppare è effettuata tenendo conto delle diverse realtà territoriali, dello stato dell'informazione e della strumentazione ed è determinata in funzione della complessità, dell'estensione e della criticità delle situazioni e delle problematiche del territorio;

*f)* la proposta di metodologie e standards innovativi ed integrativi rispetto a quelli individuati nel presente decreto, che potranno essere oggetto di successivi aggiornamenti ed integrazioni;

*g)* indicazioni in ordine all'attuazione del programma.

2. Le informazioni sopraelencate sono trasmesse secondo le prescrizioni generali riportate nell'allegato 1.

Art. 3.

*Procedure, aggiornamento e finanziamento del programma*

1. I programmi di cui all'art. 1 sono sottoposti al Comitato nazionale per la difesa del suolo che, ai fini dell'adeguamento ai criteri ed alle metodologie contenuti nel presente decreto ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, formula eventuali osservazioni per le deliberazioni di competenza delle autorità di bacino e delle regioni. Nell'esercizio di tali funzioni, il Comitato si avvale del sistema dei servizi tecnici nazionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, con le modalità indicate nell'art. 9, comma 3, della legge n. 183 del 1989.

2. I programmi possono essere aggiornati e modificati sulla base di comprovate esigenze, connesse al manifestarsi di eventi o fenomeni straordinari, con le procedure di cui al comma 1.

3. Per la predisposizione del programma le autorità di bacino e le regioni possono anche avvalersi delle risorse finanziarie, assegnate per le attività conoscitive ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 1991.

Art. 4.

*Sviluppo ed integrazione delle attività conoscitive e dei relativi criteri di standardizzazione*

1. Al fine di redigere i piani di bacino, le autorità competenti fanno riferimento agli elaborati elencati nell'allegato 2.

2. Il censimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, individua gli elaborati di cui al comma 1 indisponibili. I medesimi sono redatti secondo i criteri di omogeneizzazione individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 183 del 1989, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo che si avvale dei servizi tecnici nazionali nelle materie di rispettiva competenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 1991.

3. In relazione ad elaborati la cui realizzazione compete alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle regioni, nonché ad altri soggetti, le esigenze definite in sede di autorità dovranno essere soddisfatte in coerenza con i programmi di attività dei medesimi soggetti.

4. Con la procedura di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 183 del 1989 sono disposte, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ulteriori integrazioni e/o modifiche dell'elenco degli elaborati di cui all'allegato 2.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

---

ALLEGATO 1

MODALITÀ GENERALI DI RAPPRESENTAZIONE DELLA INFORMAZIONE DISPONIBILE E DI QUELLA DA ACQUISIRE.

Le autorità di bacino e le regioni, in riferimento a quanto disposto dall'art. 2 del presente atto di indirizzo e coordinamento, dovranno produrre una sintesi delle informazioni possedute e di quelle da acquisire, sulla base delle seguenti indicazioni:

*A)* Aree interessate da specifiche condizioni critiche o problematiche presenti nell'intero bacino. L'individuazione dovrà essere riportata su basi cartografiche IGM in scala 1:200.000 e corredata da una breve nota descrittiva.

*B)* Aree per le quali è stata sviluppata l'attività conoscitiva censita. L'individuazione dovrà essere riportata su basi cartografiche IGM in scala 1:200.000 e corredata da una breve nota descrittiva.

*C)* Aree per le quali si propongono ulteriori attività conoscitive. L'individuazione dovrà essere riportata su basi cartografiche IGM, in scala 1:200.000, e corredata da una breve nota descrittiva.

ALLEGATO 2

Per la redazione dei piani di bacino, ai sensi degli articoli 3 e 17 della legge n. 183 del 1989, le autorità di bacino e le regioni forniranno indicazioni in ordine alla disponibilità dei dati e degli elaborati sottoindicati.

Le autorità di bacino e le regioni potranno altresì proporre ulteriori elaborati ritenuti necessari in relazione alle proprie esigenze territoriali.

*Cartografia* (corredata da elementi descrittivi di riferimento).

*Territorio:*

carta topografica;

carta batimetrica;

carta geologica;

carta geomorfologica;

carta idrogeologica:
- permeabilità delle formazioni affioranti pozzi e sorgenti;
- caratteristiche idrauliche dell'acquifero;

carta pericolosità per frane;

carta pedologica;

carta dell'uso del suolo;

carta della subsidenza;

carta forestale e/o della vegetazione;

carta dell'ubicazione delle cave e miniere;

carta delle opere di sbarramento e di ritenuta;

carta della classificazione sismica, con ubicazione degli epicentri e delle stazioni sismometriche e accelerometriche esistenti.

*Insediamenti:*

carta della distribuzione della popolazione;

carta della densità della popolazione;

carta dei confini amministrativi;

carta della pianificazione territoriale regionale;

cata della pianificazione paesistica;

carta della pianificazione urbanistica comunale;

carta dei vincoli:
- idrogeologico;
- forestale;
- paesaggistico;
- archeologico;
- militare;
- usi civici;
- altri;

carta dei beni culturali (centri storici, monumenti isolati, ecc.);

carta delle infrastrutture:
- stradali;
- ferroviarie;
- portuali;
- aeroportuali.

*Acque e meteorologia:*

carta idrografica;

carta dell'uso dell'acqua a livello intersettoriale (civile, industriale, agricolo);

carta delle aree inondate;

carta delle precipitazioni per gli eventi alluvionali più significativi;

carta delle aree con rischio di inondazione, comprese quelle a drenaggio difficile;

carta tematica dell'organizzazione del servizio di piena;

carta delle opere idrauliche di difesa (fluviali e marittime);

carta delle opere su alvei fluviali;

carta delle derivazioni;

carta dei prelievi superficiali e sotterranei e degli scarichi;

carta della rete extraurbana di raccolta delle acque di scarico e degli impianti di depurazione;

carta della qualità delle acque superficiali, sotterranee e costiere;

carta delle stazioni di misura:
- termometriche;
- pluviometriche;
- nivometriche;
- anemometriche;
- idrometriche;
- di portata;
- sezioni di interesse;
- torbidometriche;
- freatimetriche;
- di qualità delle acque;

carta delle temperature medie annue;

carta delle precipitazioni medie annue;

carta delle temperature medie stagionali;

carta delle precipitazioni medie stagionali;

carta delle precipitazioni nevose e dei ghiacciai;

carta delle zone di alimentazione del trasporto solido.

*Dati ed elaborati grafici:*

opere corrispondenti a concessioni su demanio fluviale, lacuale e marittimo;

variazioni demografiche;

patrimonio abitativo;

disponibilità idrica;

dotazioni e consumi idropotabili;

dotazioni e consumi irrigui;

patrimonio zootecnico;

industrie a rischio;

attività produttive idroesigenti. Stima della domanda idrica;

attività produttive. Valutazioni inquinamento potenziale;

acque pubbliche;

serie storica degli eventi alluvionali;

dati ed elaborati degli eventi alluvionali più significativi:

rappresentazioni idrometeorologiche, idrometriche e mareografiche di riferimento;

valutazione globale per corso d'acqua dei prelievi;

utilizzazioni delle grandi derivazioni con regolazione pluriennale;

concessioni di prelievo di inerti dagli alvei;

bilancio delle risorse idriche del corso d'acqua;

valutazione dell'evapotraspirazione;

dati idrometrici per gli eventi di piena: altezze idrometriche, portate;

valutazione delle portate di piena nelle sezioni di interesse con tempi di ritorno;

stima dell'ablazione totale del bacino;

stima delle caratteristiche mareografiche, correntometriche ed ondametriche nei tratti costieri;

valutazioni del cuneo salino;

schema del sistema gerarchico della rete idrografica;

curve di probabilità pluviometriche per altezze di precipitazione con durata 1, 3, 6, 12 e 24 ore;

curve di probabilità pluviometriche per altezze di precipitazione con durata 1, 2, 3, 4 e 5 giorni;

profili longitudinali dei corsi d'acqua e delle eventuali arginature;

profili trasversali dei corsi d'acqua;

sezioni trasversali dei corsi d'acqua;

serie storica dei profili longitudinali dei corsi d'acqua;

serie storica delle sezioni trasversali dei corsi d'acqua;

profili di costa e loro evoluzione;

analisi chimiche e batteriologiche delle acque;

acque reflue;

censimento pozzi con stratigrafie;

relazione fra acque sotterranee e acque marine nei territori costieri.

**92A0086**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 23 dicembre 1991 il decreto interministeriale 25 gennaio 1985, con il quale la società «Security - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla forma giuridica variata in «Security - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni».

Con decreto interministeriale 24 dicembnre 1991 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Gozzani-Ferrari e associati S.a.s.», con sede in La Spezia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

**92A0084**

### Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Vicenzaoro (Mostra internazionale dell'oreficeria 1992) che avrà luogo a Vicenza dal 12 gennaio al 19 gennaio 1992.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Salone dell'orologeria che avrà luogo a Vicenza dal 12 gennaio al 19 gennaio 1992.

**92A0102**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

### Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 1770 del 2 novembre 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Virginio Bortolani, presidente del comitato organizzatore ECOSS-10 «10TH European Conference On Surface Science», la donazione consistente in una somma di L. 40.000.000 a favore del dipartimento di fisica, per l'acquisto di attrezzature per il calcolo elettronico, nonché del relativo materiale di consumo.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1655 dell'8 novembre 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Sereno S.p.a. - Industria farmaceutica, con sede in Milano, le seguenti donazioni di un «Oncodisc e relativo lettore» del valore di L. 1.000.000 sia a favore della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica (prof. Silingardi), afferente all'istituto di clinica medica generale e terapia medica sia a favore della cattedra di radioterapia (prof. Dario De Maria), afferente all'istituto di radiologia e terapia fisica.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1825 del 9 novembre 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Carimonte banca S.p.a. le seguenti donazioni:

L. 22.000.000 a favore del centro per lo studio delle cefalee, presso la cattedra di farmacologia clinica, quale contributo all'acquisto di un'attrezzatura diagnostica;

L. 15.000.000 a favore del dipartimento di fisica da utilizzarsi per il completamento dell'acquisto di un furgone;

L. 3.000.000 a favore dell'istituto di fisiologia umana, come contributo a sostegno della pubblicazione degli atti relativi al ciclo di conferenze sui vertebrati;

dalla Banca popolare di Novara, succursale di Modena, la somma di L. 500.000 a favore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica, per l'attività svolta.

**92A0081**

**Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni**

Con decreto del prefetto di Parma n. 1532 del 19 aprile 1990 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Chiesi Farmaceutici S.p.a. la donazione di un sacrificatore cellulare mod. Cell Harvester 2 vie e di un microosmometro digitale automatico mod. R4 originale Roebling da destinare alla facoltà di medicina e chirurgia - istituto di clinica medica generale e terapia medica, a scopo didattico scientifico per un valore complessivo di L. 12.800.000 + I.V.A.

Con decreto del prefetto di Parma n. 4967 del 3 luglio 1991 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione delle sottoindicate opere diverse di arte contemporanea da destinarsi al centro studi e archivio della documentazione - sezione di arte contemporanea:

Karla Louise Becker ved. Tovaglia - Orsola Tovaglia - Irene Tovaglia - Elena Tovaglia - oggetti vari facenti parte dell'archivio Tovaglia per un valore complessivo di L. 10.000;

Pomodoro Arnaldo Armando - opere n. 69 dello scultore per un valore complessivo di L. 2.923.000.000;

Guerzoni Gianfranco - opere n. 22 del pittore per un valore complessivo di L. 33.700.000;

Frasnedi prof. Alfonso - opere n. 90 del pittore per un valore complessivo di L. 663.000.000;

Tosi Carla in Sangiorgi - Tosi Gianfranco - pezzi n. 132.792 facenti parte dell'archivio fotografico del sig. Libero Tosi per un valore complessivo di L. 117.922.000;

Pozzati Amelia - opere n. 66 del pittore Severo Pozzati (in arte Sepo) per un valore complessivo di L. 844.000.000;

Ponti Velda in Bartoli - opere n. 51 della medesima per un valore complessivo di L. 360.000.000.

Con decreto del prefetto di Parma n. 801 del 6 agosto 1991 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione delle seguenti opere diverse di arte contemporanea da destinarsi al centro studi e archivio della documentazione - sezione di arte contemporanea:

Xerra prof. William - opere n. 23 del pittore per un valore complessivo di L. 23.500.000;

Bertozzi Giampaolo - Dal Monte Casoni Stefano - oggetti n. 8 in maiolica, opera dei medesimi per un valore complessivo di L. 7.000.000;

Merendi Nedo - oggetti n. 11 in maiolica, opere del medesimo per un valore complessivo di L. 11.000.000.

Con decreto del prefetto di Parma n. 3239 del 6 agosto 1991 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte del defunto prof. Luigi Cavalca la donazione della somma di L. 160.000.000 da destinare alla facoltà di scienze naturali - istituto di strutturistica chimica, per l'intitolazione a «Maria Seriati Cavalca» di una borsa di studio annua da destinare ad un laureato con tesi conseguita presso il nominato istituto.

Con decreto del prefetto di Parma n. 3238 del 26 agosto 1991 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte dei signori Alessandra, Carlotta e Giangiacomo Chiari, figli ed eredi della prof.ssa Maria Paola Miazzi la donazione di 871 libri e 45 periodici del valore presunto di L. 27.480.000 da destinare all'istituto di lingue e letterature romanze della facoltà di lettere e filosofia a scopo scientifico didattico e di ricerca.

Con decreto del prefetto di Parma n. 4064 del 26 agosto 1991 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Chiesi Farmaceutici S.p.a. di Parma la donazione della somma di L. 11.200.000 per l'acquisto di una «Xstation 120 IBM» da destinare all'istituto di strutturistica chimica della facoltà di scienze per scopo didattico scientifico.

Con decreto del prefetto di Parma n. 4066/1° S.A. del 6 settembre 1991 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte dei signori Scarpa Angelica ved. Ruffolo e Ruffolo Ugo la donazione di progetti e materiali facenti parte dell'archivio di Sergio Ruffolo del valore complessivo di L. 235.790.000 da destinare al centro studi archivio della documentazione della citata Università.

**92A0082**

**Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una eredità**

Con decreto del prefetto di Parma n. 3239/1° S.A. del 12 settembre 1991 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Luigi Cavalca l'eredità per la quota di un terzo, consistente in titoli di Stato e crediti bancari del valore presumibile di L. 160.000.000 per la fondazione di una borsa di studio per un laureato dell'istituto di strutturistica chimica che desideri specializzarsi ulteriormente in un campo attinente alla cristallografia e con la condizione che la borsa di studio dovrà essere intitolata alla sig.ra Maria Seriati Cavalca, coniuge del prof. Cavalca.

**92A0103**

**Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare un legato**

Con decreto del prefetto di Parma n. 3240 del 6 agosto 1991 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della defunta dott.ssa Carla Gentili ved. Manzoni, a titolo di legato la somma di L. 5.000.000 per l'istituto di chirurgia della facoltà di medicina veterinaria, con l'onere di destinare la somma al mantenimento e alla cura di cani e gatti randagi e con assoluto divieto di utilizzarla per esperimenti scientifici sugli stessi.

**92A0104**

**Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare alcune donazioni**

Con decreto del prefetto di Brescia n. 2123 del 3 settembre 1991 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca popolare di Novara la donazione della somma di L. 18.000.000 per acquistare apparecchiature scientifiche.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 2260 del 3 settembre 1991 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Schiapparelli Searle la donazione della somma di L. 3.000.000 per l'acquisto di apparecchiature scientifiche.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 2261 del 3 settembre 1991 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca popolare di Brescia la donazione della somma di L. 2.000.000 da destinare ad attività di ricerche biochimiche.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 4592 del 3 settembre 1991 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte dell'E.U.L.O. la donazione della somma di L. 20.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 4593 del 6 settembre 1991 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte dell'E.U.L.O. la donazione concernente apparecchiature scientifiche per un valore globale di L. 1.416.079.008.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 4553 del 6 settembre 1991 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Jesi la donazione della somma di L. 5.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 4551 del 6 settembre 1991 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca del Monte di Lombardia la donazione consistente nella somma di L. 10.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 4552 del 6 settembre 1991 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Metra S.p.a. la donazione consistente in apparecchiature scientifiche per un valore globale di L. 9.500.000.

**92A0080**

**Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare una donazione**

Con decreto del prefetto di Torino n. 543 del 21 agosto 1991 l'Università degli studi di Torino è stata autorizzata ad accettare da parte di Margherita Valle, Milena Valle Salomone e Maria Luisa Valle Nizza la donazione di una biblioteca scientifica, composta di 258 testi e di alcune annate di riviste scientifiche per un valore globale di L. 5.199.100 a favore del dipartimento di chimica generale ed organica applicata.

**92A0083**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bardolino**

Con decreto 27 marzo 1990, n. 486, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo in sinistra del torrente Valsorda, segnato nel catasto del comune di Bardolino (Verona) al foglio n. 8, mappali 114 $^{1}/_{3}$ e 114 $^{1}/_{4}$, della superficie complessiva di mq 6300, ed indicato nella relazione tecnica-descrittiva in data 17 novembre 1987, in scala 1:2000, predisposta dall'ufficio tecnico erariale di Verona, che fa parte integrante del citato decreto.

**92A0079**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Avviso relativo al comunicato del Ministero dei lavori pubblici concernente: «Determinazione delle indennità di carica spettanti al presidente ed ai consiglieri di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1991).

Alla prima e seconda proposizione del comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 22, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... decreto del Presidente *della Repubblica* ...», si legga: «... decreto del Presidente *del Consiglio dei Ministri* ...».

**92A0085**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 0 8 0 9 2 *

L. 1.200